

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2190

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIZZO, FERRARA Pietro, MANCIA,  
DELL'OSSO e FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1990

Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport  
e dell'educazione fisica e motoria

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia è uno dei pochi paesi che non prevede un corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, poichè dispone di un unico istituto statale, con sede a Roma, e di vari istituti pareggiati, i cui corsi sono tutti di durata triennale.

La qualificazione di istituzione pubblica solo per l'ISEF di Roma e il riconoscimento di istituti pareggiati per le altre sedi che man mano sono nate in diverse regioni, attraverso iniziative svariate, hanno determinato una situazione di eterogeneità di difficile giustificazione.

L'attribuzione all'educazione fisica e sportiva di un giusto rilievo culturale nel mondo della scuola permetterà, tra l'altro, all'Italia, di integrarsi con le altre nazioni

europee che hanno da decenni concepito il profilo professionale di educatore sportivo acquisibile al termine di un complesso ed integrale percorso formativo universitario.

Se si pensa alla integrazione del mercato delle professioni e al riconoscimento in tutto il territorio europeo dei titoli di studio conseguiti nei vari paesi, è evidente che la riforma degli ISEF si rende improcrastinabile altrimenti l'Italia si troverà in una situazione di disparità ingiustificata e dannosa.

Con la legge 7 febbraio 1958, n. 88, si attribuì grado universitario agli istituti superiori di educazione fisica, ma non si crearono veri e propri corsi di laurea.

La nostra proposta, per i contenuti culturali e disciplinari attraverso cui ristruttura-

re il percorso formativo, per l'articolazione degli indirizzi e il raccordo con altri settori e facoltà universitarie ci pare possa rispondere appieno al tipo di profilo professionale che è ipotizzabile in base alle trasformazioni culturali e sociali già avvenute nell'organizzazione del lavoro.

Le attività sportive e ricreative con funzione qualificativa e integrativa del tempo libero dei cittadini, assumeranno sempre più un ruolo significativo.

Chi può sottovalutare l'incidenza dell'educazione motoria, dell'educazione fisica e sportiva sulla formazione globale dei giovani? L'educazione fisica non è intrattenimento ma una disciplina che unitariamente ad altri settori è chiamata a completare il percorso educativo.

Tale riforma, in sintesi, mira a creare nuove figure di docenti dotati di un'istruzione a livello universitario che li abiliti a rendere un servizio fondamentale alla società, non solo nel campo dell'educazione fisica in senso sportivo, ma anche in direzione dei soggetti portatori di *handicap*, funzione finora svolta esclusivamente da scuole riabilitative private.

È dunque essenziale una figura professionale che sappia soddisfare pienamente questi bisogni.

Questo testo, pur perfettibile - soprattutto sulle questioni riguardanti le delicate norme transitorie concernenti il personale docente - è una risposta ai gravi problemi dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del Consiglio universitario nazionale, è istituito il corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.

2. Il corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria ha durata quadriennale, ed è ordinato secondo i seguenti indirizzi:

a) pedagogico-sportivo, per l'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva;

b) riabilitativo, per l'educazione fisica differenziata e la rieducazione motorio-funzionale.

3. Le università determinano i dipartimenti ed eventuali altre strutture scientifiche e di coordinamento didattico dei corsi di studio per il settore delle scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria.

## Art. 2.

1. L'ammissione al primo anno di corso avviene mediante concorso - consistente in una prova tecnico-attitudinale - al quale possono essere ammessi tutti coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado valido, secondo le vigenti disposizioni per l'ammissione ai corsi di studio universitari, e risultino fisicamente idonei, sulla base di apposita visita medica.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente, con proprio decreto, il numero dei posti da mettere a concorso su tutto il territorio nazionale e per ciascuna istituzio-

ne universitaria, tenuti presenti le capacità ricettive dei singoli istituti e i prevedibili sbocchi professionali.

#### Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, verrà determinato l'ordinamento degli studi del corso di laurea di cui all'articolo 1 con riferimento agli indirizzi di cui al comma 2 dello stesso articolo e le modalità di frequenza e degli esami di profitto e di laurea.

2. Alle tabelle relative agli insegnamenti di ciascun corso di laurea o di diploma annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella relativa alla laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria e conseguentemente è soppressa la menzione degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF).

#### Art. 4.

1. Il piano di sviluppo delle università per il quadriennio 1991-1994 determina, sulla base delle richieste formulate dalle università, le sedi presso le quali i corsi di laurea vengono attivati.

2. Alle sedi di corso di laurea sono assegnati posti di professore ordinario della prima e della seconda fascia e di ricercatore, secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, provvede ad adeguare i gruppi disciplinari concorsuali in vigore per i professori di prima e seconda fascia e per i ricercatori universitari sulla base degli ordinamenti didattici del corso di laurea in

scienza dello sport e dell'educazione fisica e motoria di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

1. In prima applicazione della presente legge, le università che intendono chiedere, nell'ambito del Piano di sviluppo universitario per il quadriennio 1991-1994, l'istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria stipulano convenzioni con gli ISEF ubicati nella stessa città della propria sede amministrativa.

2. Le convenzioni hanno il fine:

a) di acquisire da parte delle università l'insieme delle esperienze scientifiche e didattiche maturate dagli ISEF;

b) di disciplinare il passaggio degli studenti dagli ISEF ai corsi attivati dalle università;

c) di favorire l'utilizzo del personale docente degli ISEF nei termini seguenti:

1) ai docenti incaricati dello svolgimento dei corsi in materie scientifico-culturali si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

2) i docenti incaricati dello svolgimento di corsi in materie tecnico-addestrative conservano l'incarico fino all'espletamento della prima tornata dei concorsi ad associato relativi alle discipline di cui è impartito l'insegnamento nel corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria;

d) di regolamentare il passaggio, a domanda, del personale non docente, dai ruoli dell'amministrazione degli ISEF a quelli dell'amministrazione universitaria;

e) di regolamentare il trasferimento, con vincolo di destinazione, dei beni mobili ed immobili dagli ISEF alle università.

3. Con l'attivazione del primo anno del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria, gli ISEF vengono soppressi e le università subentra-

no in tutti i rapporti facenti capo agli ISEF, anche a quelli che non hanno stipulato la convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

1. Agli oneri finanziari derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante gli stanziamenti destinati al Piano di sviluppo delle università di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con una apposita quota determinata dal Piano medesimo e finalizzata alla istituzione di nuove università.